LEGGE REGIONALE 27 OTTOBRE 2026, N.16

AUTORIZZAZIONE ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO STRAORDINARIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ERP ED ERS (ANNI 2027-2028)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi pubblici e sociali destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti e di favorire l'attuazione degli interventi promossi dalla Regione e dai Comuni per il recupero e la realizzazione di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), la Regione interviene, anche, mediante la corresponsione di finanziamenti per l'attuazione del Piano degli interventi sul patrimonio pubblico, in particolare di proprietà dei Comuni, di cui all'articolo 20, commi 5, 5 bis, e 5 ter della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) per rigenerare gli immobili ERP e di quelli per realizzare nuova offerta di immobili ERP ed ERS.

Art. 2
Autorizzazione all'indebitamento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzato il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 50 milioni nel 2027, euro 150 milioni nel 2028, nel rispetto di

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, in particolare dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e dell'articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

2. I mutui saranno stipulati a un tasso effettivo massimo del 5,50 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento, anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI), con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

6. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 3

Destinatari dei mutui

1. Le risorse del mutuo contratto a norma della presente legge sono assegnate ai Comuni sulla base di criteri, modalità e garanzie che saranno stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, ovvero sono utilizzate per interventi diretti della Regione, su patrimonio pubblico, anche avvalendosi degli operatori di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001.

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione disposta dalla presente legge alla contrazione del mutuo e al suo utilizzo per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, mentre per quanto concerne gli oneri derivanti dalla presente legge relativi alle rate di ammortamento, nel limite massimo di euro 3.450.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 13.780.000,00 per l'esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri relativi alle rate di ammortamento, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 ottobre 2026 MICHELE DE PASCALE